


IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Signor Presidente,

desidero informarla che in data 29 luglio 2010 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha approvato un documento - che Le trasmetto in allegato - in merito all'atto dell'Unione europea "Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito" (COM(2010)289 definitivo), relativamente alla sua conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Con i migliori saluti



José Manuel BARROSO
Presidente della Commissione europea
Rue de la loi 200 B
1049 - BRUXELLES



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Oggetto: Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)678) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)679);

considerato che:

- a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, appare pienamente adeguata alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stessa, la quale è intesa ad assicurare un miglior funzionamento del mercato dei servizi finanziari;
- b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta nel complesso accurata;
- c) le vicende connesse alla crisi economica e finanziaria hanno dimostrato con evidenza che la realizzazione di un quadro di regolamentazione e di vigilanza efficace sulle agenzie di rating del credito, tenuto conto della natura, degli effetti e dell'ambito tipicamente transnazionali della relativa attività nonché dell'integrazione dei mercati finanziari europei e globali, non può essere assicurata in maniera adeguata negli ordinamenti nazionali, ma postula una disciplina comune a livello di Unione europea;
- d) le disposizioni contenute nella proposta introducono o modificano disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 al fine di rendere più efficace, alla luce dell'esperienza recente, sia la regolamentazione sia la vigilanza in materia;

*Camera dei Deputati*

SERVIZIO COMMISSIONI

- e) le modifiche al titolo I del regolamento vigente e, in particolare, le modifiche all'articolo 4, paragrafo 1, che assoggetta i fondi di investimento alternativi allo stesso trattamento spettante agli altri istituti finanziari dell'UE per quanto riguarda l'uso dei rating di credito, appaiono pienamente giustificate dalla necessità di adeguare la disciplina del regolamento a quelle della proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (COM(2009)207);
- f) le modifiche al titolo II del regolamento (CE) n. 1060/2009, imponendo obblighi di trasparenza e di divulgazione in capo agli emittenti di strumenti finanziari strutturati, rispondono alla condivisibile esigenza di rafforzare su scala europea la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei rating e di allineare la disciplina dell'Unione europea a quella recentemente introdotta negli Stati Uniti d'America con la SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010;
- g) le modifiche al titolo III, che trasferiscono alla istituenda Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le competenze di vigilanza sulle agenzie di rating del credito appaiono necessarie a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle medesime agenzie che generalmente svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse;
- h) il sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti mediante la costituzione di collegi delle medesime autorità, può comportare, infatti, il rischio di conflitti di competenza e di ritardi nell'adozione delle decisioni nonché determinare oneri elevati per le agenzie di rating;
- i) in particolare, le modifiche al capo I del Titolo III, relative alla procedura di registrazione delle agenzie di rating, che attribuiscono le competenze in materia all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, oltre a semplificare la medesima procedura, eliminando la consultazione tra le autorità facenti parte del collegio e con il Comitato europeo dei regolatori sui valori mobiliari, consentirebbe di ridurre i tempi della registrazione nonché gli oneri in capo alle agenzie richiedenti;
- j) le modifiche al capo II del titolo III - che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione, di richiedere le informazioni necessarie alle agenzie di rating del credito e ad altri individui coinvolti nell'attività di rating, nonché di avviare indagini e svolgere ispezioni presso i medesimi soggetti - sono strettamente necessarie per assicurare l'effettività dell'attività di vigilanza a livello europeo, anche alla luce dei fattori di criticità emersi nel corso della crisi finanziaria;
- k) le modifiche al capo III del titolo III - che mantengono in capo alle autorità nazionali le competenze di vigilanza sull'uso dei rating del credito da parte dei soggetti sorvegliati

*Camera dei Deputati*

SERVIZIO COMMISSIONI

che ne fanno uso a fini regolamentari – appaiono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, essendo tali autorità nella migliore posizione per verificare come i soggetti in questione usano il rating del credito nelle loro attività correnti e per prendere gli opportuni provvedimenti ove necessario;

- l) appare altresì espressione coerente del principio di sussidiarietà la previsione per cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare compiti di vigilanza specifici ad autorità nazionali competenti, quando le misure di vigilanza devono essere prese presso una sede distante dell'agenzia di rating del credito o richiedono competenze e conoscenze riguardo alle condizioni locali, compresa la conoscenza di una lingua straniera;
- m) le modifiche al capo I del Titolo IV, che consentono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di chiedere alla Commissione di imporre sanzioni amministrative in presenza delle violazioni di cui al nuovo allegato III, sono indispensabili per assicurare l'effettiva applicazioni del regolamento;
- n) la proposta presenta, pertanto, un evidente valore aggiunto rispetto sia al Regolamento n. 1060/2009 vigente sia ad eventuali interventi normativi a livello nazionale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.